



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/25 DEL 17.03.2020

Oggetto: **Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9 /2020.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di Protezione civile, ricorda alla Giunta regionale che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stato individuato, in qualità di coordinatore degli interventi, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, il quale, con proprio decreto n. 627 del 27 febbraio 2020, ha nominato il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna come soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020.

Per far fronte a questa emergenza il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; in particolare con gli articoli 3 e 4 della suddetta legge sono sostituiti rispettivamente gli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile).

L'Assessore evidenzia che il legislatore regionale, nel limite delle proprie competenze di tipo concorrente in materia di protezione civile, ha definito, con l'art. 3 della L.R. n. 9/2020, la modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di livello regionale di cui alla lettera b), comma 1, art. 7 del decreto legislativo, 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile); ossia le situazioni emergenziali che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e definiti periodi di tempo.

Il successivo art. 4 della stessa legge regionale prevede che il Presidente della Regione operi mediante ordinanze di protezione civile, in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione civile, e possa delegare il Direttore generale della Protezione Civile ad operare anch'esso mediante i medesimi provvedimenti, in regime



straordinario sino alla scadenza dello stato di emergenza, secondo quanto specificato dal provvedimento di incarico. Il suddetto Direttore generale, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali.

Interviene lo stesso Presidente e considera che, a causa della rapida evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una serie di decreti progressivamente più restrittivi per la collettività, con effetti immediati anche su altri settori, oltre a quello sanitario, quali ad esempio la gestione dei trasporti, il controllo e/o supporto per assicurare gli spostamenti comprovati e motivati da e per l'isola e all'interno del territorio, l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e l'assistenza alle persone che, rimanendo isolate, non possono accedere ai servizi essenziali attraverso gli strumenti informatici.

A tale proposito il Presidente sottolinea che uno degli effetti che, in particolare, ha riguardato il territorio regionale è stato il flusso in ingresso di persone che sono domiciliate nelle seconde case o il rientro di coloro che per motivi di lavoro o di studio si trovavano fuori Sardegna.

Qualora ciò comportasse un incremento rilevante dei casi e si delineasse uno scenario nel quale il Sistema Sanitario regionale non potesse fronteggiare l'emergenza, la condizione di insularità renderebbe complessa la realizzazione degli interventi di soccorso sanitario da parte di altre Regioni.

Con riferimento alle disposizioni ordinarie a livello regionale in materia di sanità pubblica si ricorre alle ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n. 833.

Invece, per gli interventi più propriamente di protezione civile, il Presidente della Regione Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, opera sulla base delle direttive del Capo del Dipartimento della protezione civile, le quali comunque devono essere attuate anche in un contesto caratterizzato da specifiche peculiarità quali l'insularità, la vocazione turistica e la dislocazione delle strutture ospedaliere in un territorio molto vasto, talvolta difficilmente raggiungibili.

Ciò premesso, attraverso la dichiarazione di emergenza regionale sopra richiamata si disporrebbe di uno strumento complementare alle disposizioni messe in atto per fronteggiare l'emergenza nazionale in corso, in quanto consentirebbe di intervenire tempestivamente con iniziative di carattere straordinario nelle materie di esclusiva competenza regionale, al fine di attivare rapidamente le



componenti regionali di protezione civile, in coordinamento con le componenti statali e locali presenti sul territorio, in una situazione senza precedenti, non fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari.

Al riguardo, interviene l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, ritenendo che, nelle more di una apposita deliberazione della Giunta regionale per la disciplina organica delle modalità di funzionamento, il Comitato operativo regionale della protezione civile, più sopra descritto, potrebbe essere straordinariamente convocato presso la sede della Direzione generale della Protezione Civile per coordinare l'attuazione degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso attraverso la partecipazione dei rappresentanti degli Assessorati regionali competenti in materia di protezione civile e in quelle ad essa afferenti.

Inoltre, lo stesso Assessore sottopone all'attenzione della Giunta il documento "Azioni e misure operative per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel territorio della regione Sardegna", predisposto dalla Direzione generale della Protezione Civile per far fronte alla complessità delle attività connesse all'emergenza in argomento.

Il Presidente, nel ritenere che nella fattispecie ricorrano i presupposti previsti dall'art. 7 della L.R. n. 3 /1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone:

- la declaratoria di stato di emergenza regionale al fine di consentire la tempestiva attuazione alle disposizioni nazionali, secondo le specificità del contesto isolano;
- la convocazione straordinaria del Comitato operativo regionale della protezione civile;
- l'approvazione del documento "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel territorio della regione Sardegna".

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di Protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione Civile

DELIBERA

di dichiarare, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in considerazione di quanto esposto in premessa, per gli effetti del comma 4, dell'articolo 7 della legge



regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9.

Per l'attuazione degli interventi di protezione civile connessi con la situazione emergenziale di cui al precedente paragrafo, il Presidente della Regione, già Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 630/2020, provvede mediante ordinanze di protezione civile regionali emanate, in deroga a ogni disposizione regionale vigente, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione civile.

Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso, nelle more di una apposita deliberazione della Giunta regionale per la disciplina organica delle modalità di funzionamento, il Direttore generale della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione, convoca, presso la sede della medesima Direzione, il Comitato operativo regionale della protezione civile e ne coordina le funzioni.

Il Comitato operativo regionale della protezione civile è composto dagli Assessori regionali, o dai loro delegati, competenti in materia di protezione civile e ad essa afferenti.

Per far fronte alla complessità delle attività connesse all'emergenza in argomento è approvato il documento "Misure operative di protezione civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel territorio della regione Sardegna".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas